PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Genova

ORDINE DI SERVIZIO N. __53_____/2026

Oggetto: rilascio delle certificazioni e comunicazioni delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ex art. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p. – gestione esclusiva mediante l'Applicativo del Processo Penale (APP) - sostituzione ordine di servizio 51/2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto e richiamato l'ordine di servizio 51/2026 avente ad oggetto rilascio delle certificazioni e comunicazioni delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ex art. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p. – gestione esclusiva mediante l'Applicativo del Processo Penale (APP).

Avendo ravvisato, a seguito delle osservazioni pervenute per posta elettronica da numerosi PM togati l'opportunità di discutere del citato ordine di servizio nel corso di una riunione tenutasi via teams in data 2.9.2026;

ravvisata conseguentemente l'opportunità, considerato il contenuto di quell'ordine di servizio (emanato in data 14.8.2026 per consentire a pubblici ministeri e personale un adeguato periodo di sperimentazione circa l'utilizzo delle nuove procedure, previsto per il 15.9.2026) e a quanto ivi previsto relativamente agli adempimenti attribuiti ai PM togati (percepiti come ulteriori e gravosi e sottoposti a termini di natura "perentoria"), di procedere ai sensi dell'art. 13 della Circolare sulla organizzazione degli Uffici requirenti e di sottoporre il presente ordine di servizio che sostituisce quello di cui al n. 51/2026 (in parte modificandolo e in parte reiterandone le disposizioni) alla disamina e determinazioni del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura;

premesso che le disposizioni contenute nell'ordine di servizio 51/2026, così come quelle del presente provvedimento che sostituisce l'ordine di servizio 51/2026 sono finalizzate, anche ai sensi dell'art. 2 della Circolare sulla organizzazione degli uffici requirenti

- ad assicurare l'efficiente svolgimento di ogni ulteriore funzione attribuita dall'ordinamento ad una procura della Repubblica (nel cui ambito si ritiene rientrino gli adempimenti di cui all'art. 335 comma 3 cpp, posto che si ritiene che tali adempimenti vadano considerati un servizio da rendere tempestivamente all'utenza, al fine di consentire un rapido esercizio del

diritto di difesa, fatti salvi i casi di cui all'art. 407 comma 2, lettera a cpp e 335 comma 3 bis c.p.p.),

- a fare in modo che tale efficiente svolgimento possa svolgersi attraverso l'applicativo APP, con una procedura semplificata per personale amministrativo e pubblici ministeri rispetto a quella attualmente in vigore, che tenga conto delle carenze di organico del personale amministrativo,
- ad assicurare che tali adempimenti possano essere svolti nell'ambito di un termine che nell'ordine di servizio 51/2026 così come in quello attuale non viene indicato come perentorio (ed è pertanto privo di decadenze o sanzioni anche processuali), ma va inteso come arco temporale in cui, nell'ambito di un doveroso tentativo di raggiungimento di obiettivo organizzativo di efficienza interno, un pubblico ministero possa in linea di principio ragionevolmente esitare una richiesta di informazioni ex art. 335 pp;

ravvisata l'opportunità, nel caso in cui non sia possibile adempiere entro i termini (sia pure non perentori) indicati nel presente ordine di servizio, di prevedere comunque che l'istanza ex art. 335 comma 3 cpp, nei casi in cui sia necessario l'intervento del PM in termini di rilascio o dinego dell'autorizzazione, venga esitata in tempi ragionevoli da parte di magistrato diverso dal titolare del procedimento;

ravvisata l'opportunità di prevedere che tale adempimento possa essere delegato ai coordinatori dei gruppi di lavoro di appartenenza dei magistrati titolari dei procedimenti, al fine di non aggiungere ulteriori adempimenti per il pubblico ministero di turno o di cc.dd. incombenti ai sensi del progetto organizzativo di cui agli anni 2026, 2029 e tenuto conto altresì della circostanza che i coordinatori siano aggiornati sui procedimenti assegnati ai componenti dei gruppi specializzati.

Considerato che all' ordine di servizio 51/2026 è stato allegato un elenco di numerosi reati (di competenza del giudice di pace, contravvenzionali e comunque non ritenuti a trattazione prioritaria) per i quali per le relative comunicazioni sulle iscrizioni non è necessaria l'autorizzazione del PM;

ritenuto che tale previsione possa ridurre il lavoro dei pubblici ministeri nell'esitare le richieste ex art. 335 comma 3 cpp;

considerato a tal proposito che ritardi nella trasmissione delle informazioni (divulgabili) delle iscrizioni nel registro ex art. 335 cpp sono stati più volte segnalati dai rappresentanti dell'Avvocatura (a loro volta portatori di specifiche esigenze degli utenti loro assistiti, per i quali vale la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna e per i quali va assicurato il diritto di potersi anche tempestivamente difendere);

ritenuto che tale criticità vada affrontata, prevedendo termini (non perentori) ragionevoli, contemperandoli con i carichi di lavoro dei pubblici ministeri e la carenza del personale amministrativo;

ravvisata pertanto l'urgenza, a fronte delle citate segnalazioni e delle diverse interlocuzioni con i rappresentanti dell'avvocatura, di disciplinare anche in termini temporali (non perentori ma da

intendersi come obiettivo organizzativo interno) le procedure relative alla evasione delle richieste ex art. 335 c.p.p.

ritenuto comunque opportuno

- esplicitare un termine sia pure indicativo quanto agli adempimenti in questione spettanti ai PM, evitando di utilizzare formule vaghe (quali "con urgenza" o nel "più breve tempo possibile"), suscettibili di interpretazioni e aspettative differenziate quanto a pubblici ministeri, avvocatura e utenza che, se non soddisfatte, possano comportare da parte dell'avvocatura e dell'utenza in generale solleciti e/o ulteriori lamentele nei confronti dell'Ufficio;
- prevedere procedure di evasione delle richieste in questione in caso di impedimento, difficoltà, assenze da parte dei PM titolari dei procedimenti oggetto di tali richieste;

ritenuto che il Procuratore della Repubblica possa introdurre negli ordini di servizio **termini organizzativi interni** (NON PERENTORI come nel caso di specie, né suscettibili di decadenze o sanzioni processuali o di altra natura) per il compimento di determinate attività destinate ad assicurare (o almeno tentare di assicurare) un servizio tempestivo per l'utenza;

ritenuto che tali prescrizioni costituiscono regole di organizzazione dell'ufficio e devono ritenersi coerenti con la funzione direttiva attribuita al Dirigente;

ritenuto che la stessa circolare del CSM sull'organizzazione degli uffici requirenti attribuisce al dirigente dell'Ufficio possibilità/oneri di stabilire termini per il compimento di determinate attività (ved artt. 9 comma 5, 10 comma 1), e che tali termini, oltre che le complessive procedure previste nell'ordine di servizio 51/2026 così come nel presente ordine di servizio sono funzionali a assicurare trasparenza, tempestività, efficacia, funzionalità e uniformità dell'attività dell'ufficio (ved. articolo 1 della Circolare in questione), con riferimento al settore delle comunicazioni ex art. 335 cpp.

All'esito

- della riunione dell'Uficio in data 2.9.2026, dei chiarimenti verbalmente forniti dal procuratore aggiunto dott. Zocco nel corso di quella riunione quanto alle criticità delle attuali procedure per il riscontro sulle istanze ex art. 335 comma 3 cpp e del materiale (il video di un tutorial) messo a disposizione per spiegare la procedura che il PM deve seguire per esitare con APP le richieste ex art. 335 comma 3 cpp
- della interlocuzione in data 3.9.2026 con il Presidente del Consiglio dell'Ordine e con il Presidente della Camera Penale;
- della interlocuzione con il sig. Presidente del Tribunale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine (ved. messaggi di posta elettronica in data 4.9.2026)

VISTI gli artt. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p. e 110 disp. att. c.p.p., in materia di comunicazione alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai rispettivi difensori delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato, ad esclusione dei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. e di quelli per i quali sia stato disposto il segreto sulle iscrizioni per esigenze investigative;

VISTO l'art. 111-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di deposito telematico degli atti del procedimento penale, nonché l'art. 87 del medesimo decreto legislativo, recante la disciplina transitoria della digitalizzazione;

VISTO il d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dal d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, che ha individuato gli uffici giudiziari e le tipologie di atti soggetti all'obbligo di deposito, comunicazione e notificazione con modalità esclusivamente telematiche, prevedendo tra l'altro, a decorrere dal 1° aprile 2025, l'obbligo di iscrizione telematica delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. da parte dei soggetti abilitati interni;

VISTA la circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del 31 dicembre 2024 (m_dg.DOG07.31/12/2024.0049698.U), recante indicazioni operative sull'estensione dell'obbligatorietà del deposito telematico e sulla profilazione degli utenti dell'applicativo APP, demandata ai singoli uffici in base alle rispettive esigenze organizzative;

VISTI i vademecum operativi pubblicati dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) sul Portale di assistenza, e in particolare il vademecum «Gestione e configurazione certificati 335», che descrive l'intero flusso di lavorazione delle richieste ex art. 335 c.p.p. in APP: configurazione dei parametri di rilascio e dei reati comunicabili; creazione della richiesta da parte dell'utente di Segreteria/Sportello; accoglimento o rigetto delle richieste provenienti dall'esterno (Sportello o Portale Deposito atti Penali – PDP); verifica delle richieste da parte della Segreteria; autorizzazione da parte del Pubblico Ministero; sottoscrizione digitale da parte del funzionario preposto; tracciamento della consegna dei certificati firmati;

RILEVATA la dismissione del programma SIRIS a far data dal 30 giugno 2026 e ravvisata l'urgenza di prevedere altre procedure digitalizzate;

RILEVATO che il Portale Deposito atti Penali (PDP) consente ai difensori la trasmissione telematica delle richieste di certificato ex art. 335 c.p.p., con presa in carico automatica delle istanze nell'applicativo APP per la successiva lavorazione;

CONSIDERATO che la gestione unificata del servizio di rilascio delle informazioni ex art. 335 cpp all'interno di APP assicura la tracciabilità dell'intero flusso procedimentale, la riduzione dei tempi di rilascio, l'uniformità delle prassi, il presidio delle valutazioni riservate al Pubblico Ministero in ordine alla comunicabilità delle iscrizioni, nonché la progressiva eliminazione della documentazione cartacea, in coerenza con gli obiettivi di digitalizzazione del processo penale fissati dal P.N.R.R.;

A seguito di interlocuzioni con il funzionario responsabile dell'Ufficio 335/Sportello, il referente per l'informatica (antecedenti all'ordine di servizio 51/2026), nonché con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e i rappresentanti della Camera Penale;

DISPONE

I Modalità di rilascio

1) a decorrere dal 15 settembre 2026 (e per un periodo di verifica di tre mesi, all'esito del quale si potrà confermare o modificare il presente ordine di servizio), il rilascio delle certificazioni e delle comunicazioni delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p. fatti salvi i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici (risolvibili ai sensi dell'art. 175 bis cpp) avverrà unicamente mediante il sistema applicativo penale denominato APP (Applicativo del Processo Penale). L'intero flusso di lavorazione – acquisizione dell'istanza, istruttoria, autorizzazione del Pubblico Ministero, generazione del certificato, sottoscrizione digitale e consegna – sarà gestito all'interno del predetto applicativo, con esclusione di ogni lavorazione manuale o mediante applicativi diversi (salvo malfunzionamento del sistema, attestato dal DGSIA, o verificato dal R.I.D. o dal MAGRIF con pubblicazione sul Portale dei Servizi Telematici-PST).

2) La presente disposizione si applica anche alle richieste di certificazione ex art. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p. presentate da soggetti non abilitati all'utilizzo dell'Applicativo del Processo Penale (APP) e del Portale Deposito atti Penali (PDP), e in particolare dalle parti private che agiscano personalmente, senza il ministero di un difensore.

3) Le istanze di soggetti terzi interessati (es. compagnie assicurative) di a) iscrizione, b) esito e/o c) stato di un procedimento penale dovranno essere inoltrate tramite PEC all'indirizzo **335.procura.genova@giustiziacert.it**.

4) TALI ULTIME ISTANZE verranno gestite per l'autorizzazione del Magistrato in via analogica, poiché il sistema applicativo, al momento, non prevede una funzione automatizzata di gestione delle richieste da parte di soggetti terzi (interessati). LE STESSE verranno restituite al richiedente esclusivamente in via telematica, con indicazione solo del n. di registrazione ed il nome del magistrato titolare.

II Presentazione delle istanze

5) Le istanze di certificazione ex art. 335 c.p.p. verranno presentate:

a) dai **difensori muniti di nomina o di procura speciale**: esclusivamente mediante il Portale Deposito atti Penali (PDP), sezione «Richiesta certificati», allegando copia del documento dell'interessato, con presa in carico automatica in APP;

b) dalle **parti private** (persona sottoposta alle indagini e persona offesa): presso lo Sportello della Procura (p. 9 corridoio lato est), previa identificazione mediante documento in corso di validità, o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale dell'Ufficio (**335.procura.genova@giustiziacert.it**). All'istanza, redatta preferibilmente sul modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio, devono essere allegati:

- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

- copia della denuncia o della querela cui la richiesta si riferisce[1], nel caso di richiesta presentata quale persona offesa, ove disponibile,;
- l'indicazione della qualità del richiedente e i poteri di rappresentanza nel caso di richiesta presentata da ente legittimato.

5 bis) Le istanze provenienti **da soggetti terzi interessati** (es. compagnie assicurative) con riferimento a) iscrizione, b) esito e/o c) stato di un procedimento penale dovranno essere presentate tramite PEC all'indirizzo **335.procura.genova@giustiziacert.it**.

6 Le richieste che riguardino il medesimo soggetto sia quale indagato sia quale persona offesa devono essere presentate con istanze distinte, non consentendo l'applicativo la trattazione di richieste cumulative.

7 Le richieste pervenute su canali diversi da quelli indicati nel presente provvedimento non potranno essere accolte. Il personale ricevente invita il mittente a ripresentare l'istanza secondo le modalità di cui al paragrafo 2.

III Istruttoria dell'Ufficio 335/Sportello

8 L'Ufficio 335/Sportello

- verifica la legittimazione del richiedente, la completezza della documentazione allegata, la regolarità dell'istanza;
- provvede ad inserire in APP le istanze pervenute via PEC o allo sportello, ad eccezione di quelle presentate dai soggetti terzi interessati (da gestire in via analogica).

9 Il personale dell'Ufficio 335 provvede all'accoglimento o al rigetto in caso di documentazione incompleta o errata. Nel caso di istanze pervenute in APP con documentazione incompleta o errata il personale provvede al rigetto, tramite l'apposita funzione prevista dal sistema.

10 Particolare cura deve essere prestata alla corretta redazione dei dati anagrafici al momento dell'inserimento della richiesta sul sistema da parte del richiedente (ovvero del personale amministrativo quando carica le istanze pervenute alo sportello o via PEC), con specifico riguardo ai soggetti nati all'estero[2].

IV Comunicazione di iscrizione di procedimenti per reati comunicabili senza autorizzazione.

11 La Procura della Repubblica di Genova ha elaborato un ampio elenco di reati (che si allega al presente ordine di servizio) non ritenuti a trattazione prioritaria per i quali la comunicazione dell'eventuale iscrizione al registro 335 c.p.p. può avvenire senza autorizzazione del pubblico ministero (vedi allegato). Per i predetti procedimenti la comunicazione avviene direttamente a cura del personale dell'Ufficio 335 con rilascio di certificato firmato digitalmente.

---

[1] Si segnala che le iscrizioni a mod.45 danno riscontro negativo ("Nessuna iscrizione suscettibile di comunicazione").

[2] In caso di richiesta relativa a soggetto straniero occorre sempre indicare: COGNOME, nome, città e stato estero di nascita, codice fiscale (se esistente). Se la città estera non è conosciuta, occorre lasciare il campo in bianco.

V Comunicazione di iscrizione di procedimenti per reati non comunicabili e per reati per cui è prevista l'autorizzazione del Pubblico Ministero

12 Oltre ai reati non comunicabili per legge (con riferimento ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.) e ai casi di cui all'art. 335 comma 3 bis cpp il sistema non consente la comunicazione

- dei procedimenti iscritti a modello 45;
- dei procedimenti per i quali sia stato disposto il **segreto sulle iscrizioni ai sensi dell'art. 335 comma 3 bis cpp;**
- **dei** procedimenti iscritti per **più reati in parte comunicabili ed in parte non suscettibili di comunicazione**.

13 **L'autorizzazione del Magistrato è sempre richiesta** per il rilascio del certificato relativo a procedimenti iscritti **in casi diversi** da quelli

per i quali la comunicazione dell'eventuale iscrizione al registro 335 c.p.p. può avvenire senza autorizzazione del pubblico ministero.

13 bis La comunicazione non viene rilasciata per le richieste

b) inerenti i reati non comunicabili per legge (con riferimento ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.)
d) inerenti procedimenti e reati per i quali sia stato disposto il segreto sulle iscrizioni;
e) inerenti procedimenti iscritti per più reati in parte comunicabili ed in parte non comunicabili.

14 Le richieste che necessitano di **autorizzazione sono sottoposte nell'applicativo APP al Pubblico Ministero titolare del procedimento**, il quale valuta la comunicabilità delle iscrizioni ai sensi dell'art. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p.[3].

15 Anche le richieste avanzate extra portale verranno caricate su APP e trattate attraverso il sistema, compresa la fase dell'autorizzazione del PM.

16 I pubblici ministeri, in **occasione dell'accesso ad APP**, verificano la presenza di richieste di autorizzazione a rilascio della certificazione 335 cpp nella apposita sezione dell'applicativo.

17 Le richieste ex art. 335 cpp verranno evase con sollecitudine entro un termine - non perentorio - che si ritiene di indicare (al fine di fornire un servizio tempestivo ed efficiente all'utenza) in sette giorni, che decorrono dalla ricezione della richiesta DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO e nei casi di assenza non superiori a 30 giorni, dal rientro in ufficio del PM

18 Si indica (al fine di fornire un servizio tempestivo ed efficiente all'utenza) lo stesso termine (con le medesime decorrenze) per le istanze pervenute analogicamente.

---

[3] Laddove il Magistrato non autorizzi, dovrà procedere alla segretazione del procedimento, seguendo la procedura guidata di APP e con relativo decreto.

19 Qualora il titolare del procedimento non provveda entro i termini e con le decorrenze sopra indicate,

- a seguito di segnalazione del personale dell'Ufficio 335 cpp, e/o di sollecito dell'istante
- e previo successivo invito a provvedere da parte del coordinatore del gruppo specializzato di appartenenza del PM titolare oppure da parte del Procuratore della Repubblica o da chi ne fa le veci,
- qualora il PM titolare procedimento non riesca a provvedere entro ulteriori sette giorni,

l'autorizzazione verrà rilasciata, dal coordinatore del gruppo specializzato di appartenenza del PM titolare ovvero, in caso di sua assenza, dal Procuratore della Repubblica o da chi ne fa le veci.

20 in caso di assenza superiore a 30 giorni del P.M. titolare del procedimento oggetto di richiesta ex art. 335 cpp, al rilascio/dinego della autorizzazione provvederà il coordinatore del gruppo specializzato di appartenenza del PM titolare o il Procuratore della Repubblica o da chi ne fa le veci.

Se possibile, prima di provvedere il coordinatore o il Procuratore della Repubblica si consultano con il PM titolare del procedimento.

21. Saranno comunque presi in considerazione, anche prima del termine dei 30 giorni richieste/ solleciti da parte dell'istante (da inviare all'indirizzo **335.procura.genova@giustiziacert.it**) nei casi di rappresentata e motivata urgenza quali-a titolo di esempio- quelli riguardanti procedimenti con beni immobili o mobili di valore in sequestro, beni affidati in gestione/custodia

22 Il procuratore della Repubblica o chi ne fa le veci potrà provvedere direttamente o delegando altro procuratore aggiunto/coordinatore, nei termini e nei casi di cui al paragrafo precedente, qualora la richiesta ex art. 335 cpp riguardi procedimenti assegnati al procuratore della Repubblica o ai coordinatori

23 In caso di assenza del procuratore della Repubblica potrà provvedere il procuratore aggiunto

in servizio con maggior anzianità nell'esercizio della funzione semidirettiva all'interno dell'ufficio (in caso di presenza di più procuratori aggiunti con pari anzianità nell'esercizio della funzione semidirettiva all'interno dell'ufficio);

VI Sottoscrizione e consegna

24 Il certificato generato dal sistema è sottoscritto digitalmente in APP dal personale dell'Ufficio 335 ed è trasmesso al richiedente ed in particolare

a) ai difensori, mediante il medesimo applicativo;

b) alle parti private, previa lavorazione in APP, mediante consegna telematica all'indirizzo indicato nell'istanza o a mani (previa identificazione)

c) ai soggetti terzi interessati telematicamente all'indirizzo indicato nell'istanza. La data di estrazione, firma e consegna del certificato è in ogni caso tracciata nell'applicativo.

24. Si pone comunque come obiettivo, al di fuori dei casi di assenza del PM, che l'intera procedura testè descritta per la evasione delle istanze ex art. 335 comma 3 cpp possa concludersi in un arco temporale tra 7 e 10 giorni.

VII Regime transitorio

In considerazione del periodo feriale e della carenza di organico amministrativo si dispone quanto segue:

25 le istanze pervenute anteriormente al 15 settembre 2026 e non ancora definite saranno gestite dall'Ufficio 335 secondo le seguenti modalità:

- le istanze pervenute tramite il Portale che diano **esito negativo**, verranno lavorate e rilasciate tramite l'applicativo. Solo in caso di malfunzionamento dell'applicativo verranno rilasciate via PEC ovvero a mani a seconda del soggetto richiedente (come sopra specificati);
- le richieste, pervenute allo sportello o via PEC e che diano **esito positivo** saranno gestite secondo le modalità previgenti.

26) Le **istanze pervenute da soggetti non abilitati al sistema**, ad eccezione di quelle presentate da soggetti terzi interessati, a partire **dal 15 settembre 2026** dovranno essere **inserite manualmente in APP** e lavorate tramite l'applicativo, a cura del personale dell'Ufficio 335, di norma (al fine di fornire un servizio tempestivo ed efficiente all'utenza) **entro tre giorni lavorativi dalla ricezione**, mediante la funzione di creazione di nuova richiesta di certificato riservata all'utente di Segreteria. A seguito dell'inserimento, la gestione dell'istanza avviene interamente all'interno del medesimo applicativo, secondo il flusso disciplinato con il presente ordine di servizio: istruttoria e verifica della legittimazione e della completezza documentale; sottoposizione al Pubblico Ministero titolare per l'autorizzazione, ove necessaria; generazione del certificato; sottoscrizione digitale da parte del funzionario preposto; tracciamento della consegna.

27) Non è consentita alcuna lavorazione al di fuori di APP, né mediante applicativi diversi o modalità cartacee (salvo quanto fin qui previsto o in caso di malfunzionamento del sistema).

VIII Malfunzionamento del Portale

28) È fatta salva, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p., la trattazione delle istanze ex art. 335 cpp con modalità alternative, limitatamente al periodo di indisponibilità dell'applicativo.

IX Comunicazioni e monitoraggio

29) Il Direttore amministrativo dott.ssa Simona Lombardo, coadiuvata dal personale amministrativo addetto al servizio 335 cpp, provvederà all'inserimento nell'applicativo dei

reati comunicabili senza autorizzazione ed alle altre impostazioni necessarie ai fini del rilascio delle certificazioni. La dott.ssa Lombardo ed il personale amministrativo addetto al servizio sono gli unici soggetti autorizzati ad intervenire sul predetto catalogo, salvo diversa determinazione del Procuratore della Repubblica.

30) Il personale dell'Ufficio 335 cpp provvederà al monitoraggio del buon funzionamento del sistema applicativo APP nel rilascio delle certificazioni 335 ccp, provvedendo alla verifica di iscrizione di procedimenti presso questo Ufficio anche tramite gli altri applicativi di uso ministeriale (SICP e SIRIS).

31) I magistrati referenti per l'informatica (MAGRIF) e il funzionario responsabile dell'Ufficio 335 monitorano l'andamento del servizio nel suo complesso e segnalano tempestivamente al Procuratore della Repubblica e, ove occorra, alla DGSIA per il tramite del CISIA competente, eventuali criticità applicative, formulando le proposte correttive ritenute opportune.

32) Nei giorni antecedenti l'entrata in vigore del presente ordine di servizio verrà comunque illustrata a pubblici ministeri e personale amministrativo la procedura da seguire

33) Una volta data esecuzione al presente ordine di servizio, verrà presa in considerazione, previa interlocuzione con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati e la Camera penale Ligure, la riduzione dell'orario di apertura al pubblico di alcuni uffici.

Sono fatte salve ulteriori determinazioni, in considerazione tra l'altro, del funzionamento di APP e della valutazione della congruità dei termini (non perentori ma da intendersi come obiettivo organizzativo interno) previsti nel presente ordine di servizio.

Si dispone che il presente ordine di servizio (che si emana in sostituzione dell'ordine di servizio 51/2026) sia comunicato

ai pubblici ministeri togati (per la formulazione di osservazioni) e onorari,

al Consiglio Giudiziario

al Consiglio Superiore della Magistratura

al Sig. Procuratore Generale f.f.

al MAGRIF

AL RID

al personale amministrativo,

al referente informatico

ai Responsabili delle aliquote di Polizia giudiziaria presso la Procura di Genova, nonché, per opportuna conoscenza

al Sig. Presidente del Tribunale di Genova,

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e alla Camera Penale Regionale Ligure.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio.

Genova, 4.9.2026.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Nicola Piacente